

(Codice interno: 363926)

LEGGE REGIONALE 16 febbraio 2018, n. 10

Norme per il sostegno e la valorizzazione del personale dei distaccamenti volontari del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco operativi nella Regione Veneto.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Art. 1**Finalità ed oggetto.**

1. La presente legge è finalizzata al sostegno e alla valorizzazione dei distaccamenti volontari del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, nel riconoscimento dell'importante azione di tutela dei cittadini e del territorio e nella gestione di situazioni emergenziali.

Art. 2**Funzionamento delle dotazioni dei distaccamenti volontari del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.**

1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, istituisce l'elenco regionale delle Associazioni dei volontari dei Vigili del Fuoco, definendone modalità e criteri d'iscrizione.

2. Al fine di migliorare le condizioni operative dei distaccamenti volontari del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, predispone appositi bandi atti a finanziare l'acquisizione di mezzi e dotazioni tecniche indispensabili per il corretto svolgimento delle mansioni attribuite. Nell'ambito degli strumenti di potenziamento rientrano gli interventi sugli immobili sede dei distaccamenti volontari. La partecipazione ai bandi è riservata ai soggetti di cui al comma 1, in accordo con la Direzione interregionale dei Vigili del Fuoco.

Art. 3**Formazione del personale volontario del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.**

1. La Regione del Veneto contribuisce, nell'ambito della convenzione di cui all'articolo 1, comma 439 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2007)", alla formazione del personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco operante esclusivamente nei distaccamenti volontari del territorio regionale.

Art. 4**Norma finanziaria.**

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 2, quantificati in euro 150.000,00 per l'esercizio 2018, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 11 "Soccorso civile", Programma 01 "Sistema di protezione civile", Titolo 2 "Spese in conto capitale", che vengono incrementate mediante contestuale riduzione delle risorse afferenti al fondo di cui all'articolo 18 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39, allocate nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2018-2020.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 3, quantificati in euro 40.000,00 per l'esercizio 2018, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 15 "Politiche per il lavoro e la formazione professionale", Programma 02 "Formazione professionale", Titolo 1 "Spese correnti" che vengono incrementate mediante contestuale riduzione delle risorse afferenti al fondo di cui all'articolo 18 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39, allocate nella Missione 20 "Fondi e

accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2018-2020.

3. Per gli esercizi successivi si provvede nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati dalle rispettive leggi di bilancio, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 4 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione".

Art. 5
Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 16 febbraio 2018

Luca Zaia

INDICE

Art. 1 - Finalità ed oggetto.

Art. 2 - Funzionamento delle dotazioni dei distaccamenti volontari del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Art. 3 - Formazione del personale volontario del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Art. 4 - Norma finanziaria.

Art. 5 - Entrata in vigore.

Dati informativi concernenti la legge regionale 16 febbraio 2018, n. 10

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 6 marzo 2017, dove ha acquisito il n. 227 del registro dei progetti di legge su iniziativa dei Consiglieri Rizzotto, Berlato, Barison, Montagnoli, Semenzato, Sandonà, Calzavara, Dalla Libera e Gerolimetto;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla Prima Commissione consiliare;
- La Prima Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 11 ottobre 2017;
- Il Consiglio regionale, su relazione della Prima Commissione consiliare, relatrice la consigliera Silvia Rizzotto, e su relazione di minoranza della Prima Commissione consiliare, relatore il consigliere Piero Ruzzante, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 7 febbraio 2018, n. 10.

2. Relazione al Consiglio regionale

- Relazione della Prima Commissione consiliare, relatrice la consigliera Silvia Rizzotto, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

nell’ambito del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco i volontari rappresentano una risorsa di significativa importanza, poiché concorrono alla tutela della cittadinanza e del territorio, garantendo un contributo imprescindibile nella gestione delle situazioni emergenziali.

In Veneto operano circa 1.000 volontari dei vigili del fuoco, dislocati in 38 distaccamenti volontari dei vari comandi provinciali.

La rete di volontariato è in grado di garantire risposte celeri in caso di emergenza, anche per effetto del forte legame con il territorio di riferimento.

Ai fini di migliorare le condizioni operative dei distaccamenti volontari del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, il presente progetto di legge prevede un primo stanziamento di risorse finalizzate a sostenere l’acquisizione di mezzi e dotazioni tecniche per i Vigili del Fuoco Volontari.

Le risorse verranno stanziare attraverso distinti bandi rivolti alle Associazioni dei Volontari dei Vigili del Fuoco, in accordo con la Direzione interregionale dei Vigili del Fuoco; a tale scopo la Giunta regionale istituirà un elenco delle Associazioni in questione.

Il progetto di legge interviene inoltre sul tema della formazione del personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco operante nei distaccamenti volontari del territorio regionale, prevedendo, in fase di attuazione della legge, delle risorse finalizzate a garantire l’erogazione di corsi per l’acquisizione di nuove competenze. Tali risorse potranno essere erogate nell’ambito della convenzione con il Ministero dell’Interno di cui all’articolo 1, comma 439, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

La Prima Commissione consiliare ha provveduto all’illustrazione del progetto di legge nella seduta del 6 aprile 2017; acquisiti, ai sensi dell’articolo 51 del Regolamento, i pareri delle Commissioni Seconda, Terza e Quinta, che si sono espresse favorevolmente per le parti di rispettiva competenza proponendo alcuni emendamenti all’articolato, ha esaminato il provvedimento nella seduta dell’11 ottobre 2017; nella medesima, dopo approfondito esame nel corso del quale sono stati accolti buona parte dei suddetti emendamenti, ha approvato a maggioranza il provvedimento.

Hanno espresso voto favorevole i rappresentanti dei gruppi consiliari Liga Veneta-Lega Nord, Zaia Presidente, Forza Italia, Fratelli d’Italia-AN-Movimento per la cultura rurale, Partito Democratico, Alessandra Moretti Presidente, Il Veneto del Fare-Flavio Tosi e Centro destra Veneto - Autonomia e libertà; si è astenuto il rappresentante del gruppo consiliare Movimento 5 stelle.”;

- Relazione di minoranza della Prima Commissione consiliare, relatore il consigliere Piero Ruzzante, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

premetto che non vi è opposizione a questa proposta di legge. Io stesso ho co-firmato insieme ad altri colleghi le due mozioni che il Consiglio regionale ha già votato: la mozione n. 50 nel 2015 e la mozione 216 nel 2017, la prima proposta da Berlato, la seconda proposta dalla collega Negro, entrambe sottoscritte da molti colleghi.

Con la prima delle due mozioni si chiedeva alla Giunta regionale di sollecitare il Parlamento e il Governo a revisionare l’attuale normativa statale al fine di favorire il reclutamento dei volontari nella categoria dei Vigili del Fuoco, mentre con la seconda si poneva il problema del sostegno alla Regione Veneto per lo status dei Vigili del Fuoco discontinui e volontari.

Entrambe le mozioni sono state votate all'unanimità dall'Aula consiliare, perché comprendiamo perfettamente le esigenze sottese al provvedimento che vuole manifestare anche rispetto e attenzione nei confronti di centinaia, migliaia di volontari, che prestano la loro opera a favore dei nostri territori.

È noto a questa assemblea che l'attività dei Vigili del Fuoco non è legata esclusivamente al dato letterale del nome, non è solo il fuoco l'elemento centrale, è, ovviamente, anche la prevenzione incendi, ma sono molteplici le attività che quel Corpo presta all'interno del nostro territorio e sono molteplici gli interventi svolti in situazioni di emergenza e in molti casi la presenza dei Vigili del Fuoco è decisiva, stante la rapidità di intervento che a volte è sorprendente: arrivano prima i Vigili del Fuoco che non i mezzi di soccorso dal punto di vista medico.

Crede che questo sia un elemento che vada sottolineato e vanno ovviamente ringraziati, a maggior ragione, coloro che prestano questa attività da volontari all'interno di questo Corpo dei Vigili del Fuoco.

La mia posizione è molto semplice, ed è presto detta: la proposta di legge sostanzialmente fa riferimento a una proposta di legge già approvata dalla Lombardia nel 2017, che abbiamo avuto modo di valutare e leggere in sede di discussione in Commissione. Proprio sulla base di quella proposta della Regione Lombardia ho predisposto una manovra emendativa che va valutata nel suo complesso. Prevede un accordo a tre: la Direzione regionale, il Ministero degli Interni, perché discendono e dipendono dal Ministero degli Interni quindi è inevitabile questo, e sentiti però anche i rappresentanti regionali dei Vigili del Fuoco volontari, valutando - questo è l'elemento di differenza rispetto all'impostazione del testo proposto dalla collega Rizzotto - le priorità nella dislocazione territoriale dei mezzi e dotazioni tecniche indicate proprio su base provinciale e dalla Direzione regionale dei Vigili del Fuoco.

È un emendamento assolutamente non ultimativo, è semplicemente una modificazione del testo, niente di più niente di meno, ma comunque a prescindere dall'esito di questi emendamenti io voterò a favore della legge, come avevo già dichiarato in Commissione; è una buona legge ed è una cosa utile il sostegno nei confronti dei volontari farlo attraverso norme finanziarie, attraverso la formazione del personale - che è prevista all'articolo 3 - e il funzionamento delle dotazioni dei distaccamenti volontari del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che rappresenta il cuore di questa norma, di questa legge.

Sono proposte di aggiustamenti tecnici del testo, che mi sento di proporre all'Aula, le manterrò a prescindere dal voto dell'Aula sui miei emendamenti di carattere tecnico, esprimerò alla fine un voto favorevole su questa norma.”

3. Note agli articoli

Nota all'articolo 3

Il testo dell'art. 1, comma 439 della legge n. 296/2006 è il seguente:

“1.439. Per la realizzazione di programmi straordinari di incremento dei servizi di polizia, di soccorso tecnico urgente e per la sicurezza dei cittadini, il Ministro dell'interno e, per sua delega, i prefetti, possono stipulare convenzioni con le regioni e gli enti locali che prevedano la contribuzione logistica, strumentale o finanziaria delle stesse regioni e degli enti locali. Per le contribuzioni del presente comma non si applica l'articolo 1, comma 46, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.”

4. Struttura di riferimento

Direzione protezione civile e polizia locale